

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Opposizione di terzo - Ordinaria - Limiti.

Cons. Stato, Sez. II, 13 ottobre 2022, n. 8755

- in *Il Foro amm.*, 10, 2022, pag. 1257

“[...] poiché il rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria è concesso dall’art. 108, comma 1, c.p.a. «contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi», la giurisprudenza di questo Consiglio esclude che vi possa fare ricorso nel caso in cui – come in quello ora in esame – la sentenza opposta è una decisione di rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, perché in questo caso il pregiudizio semmai deriva dallo stesso provvedimento e non dalla sentenza che ne ha respinto l’impugnazione [...]”.

Visti il ricorso in opposizione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, dell’avv. Verdiana Fedeli e del dott. Angelo Maria Sanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino, Umberto Garofoli, Paola Conticiani, Andrea Pivanti e Federico Tedeschini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Col ricorso in esame la società M.M.S.- Multi Media Service s.r.l., premettendo di aver stipulato in data 7 marzo 2019 col proprietario dell’immobile, dott. Angelo Maria Sanza, un contratto di comodato per l’uso esclusivo del locale commerciale sito in Roma alla via Agri 2 bis, ha proposto opposizione di terzo ordinaria alla sentenza n. 1181 del 17 febbraio 2022 con cui questo Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dallo stesso sig. Sanza contro la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I, n. 6295 del 31 maggio 2016, che, respingendo il ricorso di primo grado del sig. Sanza, aveva riconosciuto la legittimità della determinazione dirigenziale n. 999 del 7 maggio 2014 con cui la U.O.T. del Municipio II di Roma

Capitale gli aveva ingiunto la demolizione di alcune opere edilizie realizzate sull'immobile poi concesso in comodato.

2. – Si sono costituiti in giudizio Roma Capitale e l'avv. Verdiana Fedeli, che nei rispettivi scritti difensivi hanno eccepito, in rito, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione attiva della società ricorrente (per l'avv. Fedeli anche per mancata riproposizione del motivo sul rispetto della normativa sulle distanze tra edifici) e hanno concluso, nel merito, per l'infondatezza del ricorso.

Si è costituito in giudizio anche il dott. Angelo Maria Sanza per sostenere coi suoi scritti le ragioni della società opponente e chiedere, in via istruttoria, il rinnovo della verifica espletata nel giudizio di appello.

3. – Alla pubblica udienza del 27 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – L'opposizione di terzo ordinaria è disciplinata dall'art. 108, comma 1, c.p.a., secondo cui *«Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi»*.

Essa, come è noto, si distingue dall'opposizione di terzo c.d. revocatoria di cui al comma successivo per cui, invece, *«Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno»*.

5. – Nel presente giudizio la società M.M.S.- Multi Media Service s.r.l. assume di essere legittimata a proporre opposizione di terzo ordinaria alla suddetta sentenza n. 1181 del 2022 in quanto titolare, in virtù del contratto di comodato, di una situazione giuridica indipendente ed incompatibile rispetto all'assetto giuridico scaturito dalla sentenza opposta.

6. – In particolare, rispetto al perimetro decisorio di tale sentenza rivendica di possedere:

a) una posizione giuridica autonoma, giacché, da una parte, non sarebbe titolare di un interesse di mero fatto e, dall'altra, risulterebbe invece titolare di una situazione giuridica soggettiva, non derivata e non riflessa rispetto a quella oggetto di accertamento giudiziale perché ancorata al contratto di comodato stipulato col dott. Sanza, regolarmente registrato, la cui autonomia, rispetto al rapporto contestato nel giudizio, connoterebbe la stessa posizione vantata dall'opponente;

b) la situazione giuridica da essa vantata sarebbe anche incompatibile con la pronuncia opposta, poiché quell'accertamento giudiziale, comportando la demolizione della sopraelevazione del manufatto oggetto di comodato, avrebbe prodotto la contemporanea esistenza di poteri e facoltà a carico di un bene della vita che non possono coesistere (in quanto la pronuncia demolitoria

compromette in via definitiva la facoltà di utilizzo di quella parte dell'immobile oggetto di comodato e, allo stato, di un ordine di ripristino).

7. – Tuttavia la situazione giuridica della società M.M.S.- Multi Media Service, comodataria del bene oggetto dei provvedimenti impugnati dal dott. Senza in virtù del contratto con lui stipulato nel 2019, non è autonoma e indipendente, ma derivata e dipendente dal diritto del suo dante causa.

Lo dimostra in generale il fatto che, anche quando il contratto di comodato contenga una pattuizione che ne fissi la durata, l'acquirente del bene dato in comodato ha il diritto di far cessare a sua discrezione e in qualsiasi momento il godimento della cosa da parte del comodatario e di ottenerne la piena disponibilità, non essendo applicabili, per la loro specialità, le disposizioni dettate dall'art. 1599 c.c. che sanciscono il principio opposto secondo cui *emptio non tollit locatum* (per tutte, Cass. sez. III 18 gennaio 2016, n. 664).

La posizione di comodataria della società opponente, pertanto, dipende *de iure* da quella incisa dal processo, legittimandola al solo rimedio dell'opposizione di terzo revocatoria.

8. – Inoltre, poiché il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria è concesso dall'art. 108, comma 1, c.p.a. «*contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi*», la giurisprudenza di questo Consiglio esclude che vi possa fare ricorso nel caso in cui – come in quello ora in esame – la sentenza opposta è una decisione di rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, perché in questo caso il pregiudizio semmai deriva dallo stesso provvedimento e non dalla sentenza che ne ha respinto l'impugnazione (C.d.S., sez. VII, 4 maggio 2020, n. 2813; prima del codice del processo amministrativo, con riferimento all'art. 404, comma 1, c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo dopo la sentenza della Corte cost. 17 maggio 1995 n. 177, cfr. C.d.S., sez. V, 11 febbraio 2007, n. 634: «*Il presupposto primo per l'esperibilità dell'opposizione di terzo è che la sentenza sia eseguibile e che la sua esecuzione comporti mutamenti delle situazioni, giuridiche o di fatto; ossia che si tratti di sentenza che ha accolto una domanda*»).

9. – Può osservarsi, infine, per completezza che è con l'acquisizione in corso di causa, per effetto del contratto del 2019, del diritto di godimento del bene inciso dai provvedimenti impugnati che la società M.M.S.- Multi Media Service ha acquisito interesse alla dichiarazione di illegittimità degli stessi, divenendo cointeressata al giudizio di annullamento promosso dal suo dante causa, cui prima era del tutto indifferente.

Essendo subentrata, come avente causa per un rapporto di derivazione sostanziale, in una posizione giuridica attiva cui pure ineriva la pretesa dedotta in giudizio dall'originario ricorrente, in quel

giudizio avrebbe potuto legittimamente spiegare intervento in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in base al rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.

10. – Per queste ragioni, in conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

11. – Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore delle parti resistenti per un terzo ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE

Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO
